



Direzione Regionale: URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Area: EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA, INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA

Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

N. **T00064** del **15/05/2025**

Proposta n. 11379 **del** 04/04/2025

Oggetto:

Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Viterbo.

OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, relativo agli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

VISTO in particolare il comma 3, del richiamato articolo 55, che prescrive “[...] *I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione [...]*”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente “*Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 “*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*”, che al comma 2, dell’articolo 3, rubricato “*Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale – ATER*”, è intervenuta, tra gli altri, sulle disposizioni concernenti la nomina e la durata in carica del collegio dei revisori delle A.T.E.R. apportando modifiche ed integrazioni all’articolo 7, legge regionale n. 30/2002;

VISTO in particolare l’articolo 7, comma 1, legge regionale n. 30/2002, così come sostituito dall’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 1), legge regionale 14 agosto 2017 n. 9, che dispone: “*Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, scelti tra i soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale ed iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.*”;

VISTO inoltre, l’articolo 7, comma 1-bis, legge regionale n. 30/2002, così come inserito dall’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2), legge regionale n. 9/2017, che dispone: “*Il collegio dei revisori resta in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il rinnovo del collegio dei revisori è effettuato entro la scadenza del termine di durata del precedente organo di revisione, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.*”;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 concernente “*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’articolo 1, rubricato “*Disposizioni per la trasparenza*”, che dispone:

- comma 2. “*I soggetti designati o nominati dalla Regione quali componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti, sindaci unici e revisori dei conti unici di società controllata o partecipata dalla Regione, di ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, di azienda o ente del servizio sanitario regionale e di organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione non possono svolgere l’incarico per un intero mandato per più di due volte, consecutive, nella stessa società controllata o partecipata dalla Regione, ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, azienda o ente del*

servizio sanitario regionale ed organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione”;

- comma 4. *“All’atto della nomina o designazione, il soggetto interessato dichiara di non rientrare nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, fermo restando il potere degli uffici regionali preposti a porre in essere tutte le attività amministrative di loro competenza tese a verificare comunque la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)”;*

PRESO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7, comma 1-bis, legge regionale n. 30/2002 e dell’articolo 1, comma 2, legge regionale n. 12/2016, i soggetti nominati dalla Regione quali componenti dei collegi dei revisori delle A.T.E.R. non possono svolgere l’incarico di revisore per un intero mandato per più di due volte, consecutive, nella stessa azienda;

VISTO l’articolo 15, comma 2, lettera f), numero 2), legge regionale n. 30/2002, che dispone: *“La Giunta regionale, in particolare: [...] f) esercita il controllo sugli organi con le seguenti modalità: [...] 2) “dispone la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze”;*

VISTO l’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, rubricato *“Incompatibilità, indennità e durata degli organi”;*

VISTO l’articolo 1 rubricato *“Determinazione dell’indennità”*, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, concernente *“Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio”;*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2025, n. 197 avente ad oggetto *“Individuazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti dei collegi dei revisori delle ATER della Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. n. 30/2002”;*

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 *“Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, concernete *“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”;*

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, ed in particolare l’articolo 7;

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 concernente *“Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”*, ed in particolare l’articolo 22, rubricato *“Disposizioni varie”*, che dispone:

- comma 73. *“In attuazione dell’articolo 117, comma settimo, della Costituzione e dell’articolo 6, comma 6, dello Statuto, al fine di garantire l’equilibrio tra i generi nelle nomine e designazioni di competenza regionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di pari opportunità stabilite dalla vigente normativa statale e regionale”;*

- comma 74. “*Per gli organi collegiali di esclusiva nomina o designazione regionale la misura dei due terzi di cui al comma 73 è calcolata con riferimento a ciascun organo. Qualora non siano state presentate candidature sufficienti a garantire il rispetto di tale misura, ferma restando la possibilità di riaprire i termini per la presentazione di nuove candidature, l’organo competente alla nomina o designazione prescinde da tale misura, purché nel corso dell’anno garantisca nelle successive nomine o designazioni un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da garantire il riequilibrio della presenza dei due generi*”;
- comma 75. “*Nel caso in cui alla Regione compete nominare o designare organi monocratici o solo una parte dell’organo collegiale, la misura dei due terzi è calcolata con riferimento al numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate nel corso dell’anno*”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 6 luglio 2021, n. T00150 concernente: “*Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) di Viterbo.*”;

CONSIDERATO che:

- secondo il dispositivo del citato decreto n. T00150/2021: [...] “*I componenti del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo, così come disposto dall’articolo 7, comma 1bis, legge regionale n.30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, durano in carica tre anni a decorrere dalla data di notifica della nomina e possono essere rinnovati una sola volta nella stessa azienda, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 ‘Disciplina della proroga degli organi amministrativi’, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, nonché le ipotesi di decadenza di cui all’articolo 15, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni.*” [...];
- per quanto sopra, il Collegio dei Revisori dell’A.T.E.R. della Provincia di Viterbo è da considerarsi pertanto decaduto;

RITENUTO quindi necessario provvedere alla nomina dei componenti ed alla costituzione Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Viterbo;

VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 13 giugno 2016, protocollo n. 310341 avente ad oggetto: “*Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità*”;

VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 15 novembre 2016, protocollo n. 569929, avente ad oggetto “*Schemi di decreto del Presidente – linee guida*”;

VISTA la nota prot. n. 1537540 del 13-12-24, completa dei relativi *curricula*, indirizzata al Direttore della Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche Del Mare, con la quale il Presidente della Regione Lazio, in applicazione dell’art.7 della legge regionale n. 30 del 2002, invita lo stesso a predisporre gli atti per la nomina di tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo indicando i nominativi sotto rappresentati:

Componenti Effettivi:

- Dott.ssa Margherita Bellacanzone
- Dott. Gian Piero De Angelis
- Dott. Paolo Salani

Componenti Supplenti:

- Dott. Giovanni Ruberto
- Dott.ssa Dora Lazzarotto

CONSIDERATO che i suindicati designati componenti del Collegio dei Revisori dell’A.T.E.R. della Provincia di Viterbo, secondo le disposizioni dell’articolo 7, comma 1, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, risultano iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, e che dai relativi *curricula*, si evince l’esperienza e la competenza professionale necessarie ai fini del conferimento degli incarichi *de quo*;

DATO ATTO che la durata in carica dei componenti del Collegio dei Revisori dell’A.T.E.R. della Provincia di Viterbo è di tre anni a decorrere dalla data della nomina, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293 concernente: “*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1bis, legge regionale n. 30/2002, così come integrata e modificata dall’articolo 3, comma 2, legge regionale n. 9/2017, nonché le ipotesi di decadenza di cui all’articolo 15 della stessa legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (articoli 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), nonché delle dichiarazioni relative allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (articolo 15, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, rese nelle forme di legge dai suindicati soggetti individuati quali componenti del Collegio dei Revisori dell’A.T.E.R. della Provincia di Viterbo, acquisite agli atti della struttura competente per materia come sotto indicate:

- prot. n. 1550611 del 17-12-2024 da parte della dott.ssa Margherita Bellacanzone;
- prot. n. 0246372 del 26-02-2025 da parte del dott. Gian Piero De Angelis;
- prot. n. 1561228 del 19-12-2024 da parte del dott. Paolo Salani;
- prot. n. 1561385 del 19-12-2024 da parte del dott. Giovanni Ruberto;
- prot. n. 1561476 del 19-12-2024 da parte della dott.ssa Dora Lazzarotto;

DATO ATTO che l’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata. Interventi PNRR, PNC e di riqualificazione urbana della Direzione regionale Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare, ha attivato le seguenti procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati quali componenti del Collegio dei Revisori dell’A.T.E.R. della Provincia di Viterbo, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

- in data 22-01-2025, consultazione e stampa dei risultati, tramite il sito del Ministero dell’Interno, dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali per tutti i revisori designati;
- in data 03-02-2025 con prot. n. 0131346, chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato dei carichi pendenti per i dottori Margherita Bellacanzone e Paolo Salani;
- in data 03-02-2025 con prot. n. 0131194, chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato generale del casellario giudiziale per i dottori Margherita Bellacanzone, Gian Piero De Angelis, Giovanni Ruberto e Dora Lazzarotto;

- in data 03-02-2025 con prot. n. 0131402, chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato generale del casellario giudiziale per il dott. Paolo Salani;
 - in data 03-02-2025 con prot. n. 0131126, chiesto alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti il rilascio di idonea certificazione attestante l'assenza di procedimenti contabili pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale, per tutti i designati;
 - in data 05-02-2025 con prot. n. 0144997, chiesta all'I.N.P.S. la verifica delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprehensive dell'indicazione dell'azienda/ente datore di lavoro) per tutti i designati;
 - in data 05-02-2025 chieste, al soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a., le schede persona con cariche complete per tutti i revisori designati;
 - in data 05-03-2025, consultazione e stampa tramite il sito del Ministero Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali di tutti i revisori designati;
 - in data 05-03-2025, consultazione e stampa del controllo nel sistema SICER per verifica presenza dei suindicati nominativi tra i creditori/debitori della Regione per tutti i revisori designati;
 - in data 06-03-2025, con prot. n. 0282192, chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato dei carichi pendenti per il dott. Giovanni Ruberto;
 - in data 06-03-2025, con prot. n. 0282155, chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato dei carichi pendenti per i dottori Gian Piero De Angelis e Dora Lazzarotto;
 - in data 11-03-2025, consultazione e stampa dei risultati, tramite il sito del Senato della Repubblica, dell'elenco storico dei parlamentari e dei senatori della Repubblica per tutti i revisori designati;
- ACQUISITE** dall'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata. Interventi PNRR, PNC e di riqualificazione urbana della Direzione regionale Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare, con riferimento alla nomina dei succitati soggetti indicati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Viterbo, le seguenti documentazioni:
- in data 05-02-2025, ricevuta comunicazione dal soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a. relativa a tutti i revisori designati;
 - in data 06-02-2025 con prot. n. 0149169, acquisita agli atti la comunicazione della Segreteria della Procura regionale per il Lazio della Corte dei Conti, prot. n. 76 del 05-02-2025 relativa a tutti i designati;
 - in data 07-02-2025 con prot. n. 0156868, acquisiti agli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo i certificati dei carichi pendenti relativi ai dottori Margherita Bellacanzone e Paolo Salani;
 - in data 10-02-2025, con prot. n. 0166945, acquisita agli atti risposta dell'I.N.P.S. relativa ai dottori Margherita Bellacanzone e Paolo Salani;
 - in data 28-02-2025, con prot. n. 0255717, acquisita agli atti risposta dell'I.N.P.S. relativa ai dottori Gian Piero De Angelis, Giovanni Ruberto e Dora Lazzarotto;
 - in data 05-03-2025, con prot. n. 0279432, acquisiti agli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma i certificati generali del casellario giudiziale relativi a tutti i designati;

- in data 10-03-2025, con prot. n. 0296007, acquisito agli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri il certificato dei carichi pendenti relativo al dott. Giovanni Ruberto;
- in data 17/03/2025 con prot. n. 0330463, acquisiti agli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia i certificati dei carichi pendenti relativi ai dottori Gian Piero De Angelis e Dora Lazzarotto;

DATO ATTO che la documentazione presentata dai soggetti indicati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Viterbo, e quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo sono agli atti l'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata. Interventi PNRR, PNC e di riqualificazione urbana della Direzione regionale Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria nei confronti dei dottori Margherita Bellacanzone, Gian Piero De Angelis, Paolo Salani, Giovanni Ruberto e Dora Lazzarotto, indicati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Viterbo sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo propedeutico all'informatizzazione del provvedimento amministrativo di nomina, non sono emerse condizioni ostative ai fini del conferimento dell'incarico de quo, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo i dichiaranti dalle responsabilità previste ai sensi dell'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci;

ATTESO che:

- l'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che: *“Ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire”*;
- l'articolo 1, comma 2, legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni, detta disposizioni relative al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 197/2025, ha stabilito che:
“i consigli di amministrazione delle ATER, ovvero i Commissari straordinari delle Aziende stesse, deliberano, in conformità ai propri statuti l'entità dei compensi da attribuire ai componenti effettivi dei rispettivi collegi dei revisori, atteso che per i componenti supplenti non è previsto alcun compenso”;
“l'entità dei compensi, omnicomprensivi di ogni indennità, è commisurata all'indennità di carica lorda prevista per i consiglieri regionali e determinata nelle percentuali sottoindicate in base al numero degli alloggi di proprietà gestiti dalle Aziende stesse” [...];
“i compensi sono da intendersi omnicomprensivi ed inclusivi di eventuali rimborsi spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza”;

RITENUTO che la durata in carica dei componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Viterbo è di tre anni a decorrere dalla data di nomina, e che i medesimi componenti possono essere rinnovati una sola volta, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 *“Disciplina della proroga degli organi amministrativi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1-bis, legge regionale n.30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 15, della stessa legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:

di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo:

Effettivi:

- Dott.ssa Margherita Bellacanzone
- Dott. Gian Piero De Angelis
- Dott. Paolo Salani

Supplenti:

- Dott. Giovanni Ruberto
- Dott.ssa Dora Lazzarotto

I componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo, così come disposto dall'articolo 7, comma 1-bis, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, durano in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e possono essere rinnovati una sola volta, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293 "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, nonché le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 15, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo, a decorrere dalla data di insediamento del collegio stesso, spettano i compensi determinati in base ai criteri della deliberazione della Giunta regionale n. 197/2025 che graveranno sul bilancio dell'Azienda stessa, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il Presidente
Francesco Rocca